



Risposta Confindustria
Consultazione ARERA 303/2026/R/gas

*Modalità Attuative del Servizio di Interrompibilità
Tecnica, di cui al Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022*

Position Paper

Settembre 2026

Premessa

Confindustria ritiene che il servizio di interrompibilità tecnica del gas rappresenti uno **strumento fondamentale per la sicurezza**, l'adeguatezza e la resilienza del sistema gas nazionale. La flessibilità della produzione e dei consumi di gas costituisce infatti una risorsa che può contribuire a ridurre i costi complessivi del sistema e a migliorarne la capacità di risposta nelle situazioni di maggiore tensione, valorizzando una risorsa già disponibile presso i consumatori industriali.

Tale funzione assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce dell'attuale configurazione del sistema europeo degli approvvigionamenti, caratterizzata dalla progressiva riduzione della disponibilità di gas russo, dalla maggiore esposizione alle dinamiche del mercato globale del GNL e dalle tensioni geopolitiche che interessano le principali rotte e aree di approvvigionamento.

In questo contesto, Confindustria ritiene che il rinnovo e il rafforzamento del servizio di **interrompibilità** gas debbano essere considerati una misura strategica. La capacità interrompibile rappresenta, infatti, una riserva di sicurezza preventiva: **il suo valore non può essere valutato esclusivamente sulla base della probabilità statistica** che la misura venga effettivamente attivata, **ma deve tenere conto anche del valore assicurativo** che la disponibilità di una risorsa industriale flessibile offre al sistema nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza. Il costo della capacità di sicurezza non utilizzata è limitato e prevedibile; il costo della sua indisponibilità nel momento della crisi può essere, invece, significativamente superiore.

In questa prospettiva, **Confindustria non condivide la significativa riduzione dei corrispettivi fissi massimi proposta da ARERA per l'anno termico 2026/2027**, in quanto, la riduzione proposta risulta particolarmente **critica** perché interviene contemporaneamente **sui due principali fattori** utilizzati per determinare il premio:

- da un lato, la **valorizzazione al ribasso del costo del distacco forzoso (CoDG)**;
- dall'altro, una **valutazione di una bassa probabilità di attivazione** che, a nostro avviso, sottostima il rischio effettivo e non considera adeguatamente la possibile concomitanza tra eventi climatici e non climatici.

Una riduzione dei massimali di tale entità rischia, pertanto, di produrre l'effetto opposto rispetto a quello perseguito dall'Autorità: anziché ampliare e rendere più competitivo il bacino delle risorse disponibili, **potrebbe indurre le imprese, che devono sostenere elevati costi di interruzione a non partecipare alla procedura**.

A ciò si aggiunge che la revisione proposta interviene unicamente sul lato della remunerazione del servizio, **lasciando invariato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata attivazione dell'interruzione**. Il profilo rischio/rendimento dell'adesione

al servizio ne risulta significativamente peggiorato, proprio nel momento in cui al sistema è richiesta una maggiore disponibilità di risorse industriali flessibili.

Risposta domande consultazione

Q1 – Si ritiene che la proposta di valorizzazione monetaria del costo del distacco forzoso presentata nel documento sia adeguata? Se no, per quali motivi.

No. La proposta non appare adeguata e dovrebbe essere significativamente rivista.

In via preliminare, si osserva che il documento per la consultazione non esplicita le ragioni per le quali si è ritenuto di abbandonare l'impianto metodologico sinora adottato (fondato sul costo base desunto dallo studio ACER e sull'applicazione di un coefficiente pro-partecipazione) in favore di una valorizzazione costruita su dati di natura esclusivamente contabile. Trattandosi di una modifica che incide in misura determinante sul livello dei corrispettivi, si ritiene necessario che le motivazioni sottostanti siano esplicitate e sottoposte a valutazione.

Il primo elemento di criticità riguarda la metodologia con cui ARERA propone di determinare il **Cost of Disruption of Gas (CoDG)**. L'Autorità propone di utilizzare i dati economici delle imprese a forte consumo di gas, considerando valore aggiunto lordo, fatturato, costo del gas e consumi e di assumere quale riferimento il 75° percentile del CoDG massimo, pari a 1.815 €/MWh, ossia circa 19 €/Smc.

Su questo punto, Confindustria ritiene che il rapporto tra grandezze economiche aziendali e consumi di gas restituisca una rappresentazione parziale del costo effettivo che un'impresa sostiene quando viene privata della fornitura. **Un'interruzione straordinaria può infatti determinare costi che non emergono direttamente dalla valorizzazione del valore aggiunto e dei costi non evitabili utilizzata da ARERA.**

In particolare, il metodo rischia di non tenere conto, in modo adeguato, di:

- danni agli impianti;
- danni ai materiali e ai prodotti in lavorazione;
- costi di fermata;
- costi di riavvio;
- extracosti relativi al personale;
- perdite di produzione non recuperabili;
- penali ed effetti derivanti dal mancato rispetto degli impegni commerciali;

- effetti sulla continuità della catena produttiva;
- effetti di propagazione all'interno dei gruppi societari, nei quali il fermo non programmato di un'unità produttiva si ripercuote a cascata sulle fasi successive della catena di approvvigionamento interna;
- tempi di ripristino degli impianti ausiliari, in particolare dei trattamenti biologici e anaerobici delle acque, che possono richiedere giorni aggiuntivi rispetto alla durata dell'interruzione e che dovrebbero essere computati nel calcolo del CoDG;
- danni reputazionali e conseguenze indirette sulla capacità dell'impresa di mantenere i propri clienti e le proprie quote di mercato.

Tali componenti assumono particolare rilievo nei settori hard-to-abate e nei processi a ciclo continuo, quali acciaio, vetro, cemento, carta e ceramica, nei quali l'interruzione della fornitura di gas può produrre effetti che si protraggono anche oltre la durata dell'interruzione stessa, richiedendo tempi di ripristino particolarmente lunghi.

Va, inoltre, considerato che la perdita di quote di mercato non trova alcun riscontro nelle grandezze di bilancio utilizzate. Nei comparti caratterizzati da extracapacità produttiva, l'impresa che riduce i propri prelievi rischia di cedere il cliente al concorrente italiano che non aderisce al servizio, il quale ottiene così un vantaggio competitivo dalla mancata partecipazione, o anche al concorrente estero. Il preavviso di 24 o 48 ore previsto per il servizio di punta non è di per sé sufficiente a evitare tali effetti.

Inoltre, un'ulteriore criticità riguarda la **popolazione di riferimento** utilizzata per costruire la distribuzione del CoDG. ARERA, come detto, utilizza i dati delle sole imprese a forte consumo di gas. Le imprese gasivore sono caratterizzate, per definizione, da un'elevata incidenza del costo del gas rispetto al valore aggiunto, essendo tale rapporto uno dei criteri stessi di qualificazione. La popolazione assunta a riferimento presenta quindi una struttura economica peculiare, che si riflette direttamente sui valori di CoDG calcolati come rapporto tra grandezze di bilancio e consumi e che non è rappresentativa della generalità delle imprese industriali potenzialmente interessate al servizio. Infatti, la platea delle imprese potenzialmente in grado di offrire capacità interrompibile non coincide necessariamente con la platea delle imprese gasivore. **Possono dunque esistere imprese non gasivore che presentano consumi tecnicamente interrompibili e che potrebbero partecipare al servizio.**

Non appare, inoltre, risolutivo l'argomento secondo cui al 75° percentile corrisponderebbe una disponibilità potenziale di 27 MSmc/g, tale da garantire un margine rispetto al fabbisogno massimo sinora richiesto. Si tratta di un valore teorico, riferito alla sola popolazione gasivora e costruito sull'ipotesi che tutte le imprese con un CoDG non superiore al massimale siano effettivamente disponibili a partecipare. L'esperienza applicativa indica il contrario: pur in presenza di corrispettivi massimi sensibilmente più elevati di quelli oggi

proposti, il quantitativo più elevato mai approvvigionato è stato pari a 18,8 MSmc/g nell'anno termico 2025/2026, ampiamente al di sotto del bacino teorico stimato. La capienza della platea sulla carta non consente pertanto di concludere che il livello del corrispettivo sia adeguato a mobilitarla.

Di conseguenza, il 75° percentile calcolato sulla sola popolazione gasivora non può essere considerato automaticamente rappresentativo della distribuzione dei costi di interruzione dell'intera platea potenziale. Adottare tale percentile significa, per definizione, non coprire il costo del distacco relativo al 25% dei volumi della popolazione considerata, corrispondenti alle imprese con i costi di interruzione più elevati: i valori di CoDG possono arrivare fino a circa 3.500 €/MWh, proprio per imprese appartenenti a settori hard-to-abate e caratterizzate da processi continui.

Ne deriva una contraddizione rispetto alla stessa finalità dichiarata da ARERA. Il DCO afferma infatti che il corrispettivo massimo costituisce una base d'asta e che il prezzo effettivo deve essere determinato dalla procedura competitiva. L'obiettivo dovrebbe quindi essere quello di consentire la partecipazione di un ampio bacino di soggetti, lasciando alla concorrenza il compito di selezionare le offerte economicamente più efficienti. Un massimale troppo basso, invece, esclude preventivamente le imprese il cui costo effettivo di interruzione sia superiore al limite, impedendo loro di presentare un'offerta coerente con il proprio costo. In questo modo il contenimento della spesa viene perseguito non attraverso la concorrenza, ma attraverso una riduzione preventiva della platea dei partecipanti.

Nella prima applicazione del servizio, ARERA aveva utilizzato un CoDG pari a 24,2 €/Smc, ottenuto partendo da un costo base di 1.634 €/MWh e applicando un coefficiente "pro-partecipazione" pari a 1,4, per arrivare a 2.288 €/MWh, corrispondenti a circa 24,2 €/Smc.

Il ricorso a tale coefficiente aveva una finalità esplicita: non escludere in partenza dalla partecipazione le imprese caratterizzate da un maggiore costo di interruzione.

Confindustria ritiene pertanto opportuno valutare la reintroduzione di un analogo meccanismo pro-partecipazione, eventualmente combinato con un percentile più elevato e con una rilevazione più completa dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese.

Q2 – si condividono le assunzioni prospettate in merito alla probabilità di attivazione della misura. Se no, per quali motivi?

No. Le assunzioni prospettate non appaiono adeguate al contesto attuale e la metodologia dovrebbe essere modificata.

Il DCO distingue due scenari:

- per l'emergenza climatica, ARERA assume una probabilità del 5% per ciascuno dei primi cinque giorni e nulla per i giorni successivi, con una probabilità cumulata pari quindi a 0,25;
- per l'emergenza non climatica, l'Autorità assume invece una probabilità del 2% per ciascun giorno, corrispondente a un evento ogni 50 anni. La probabilità cumulata risulta quindi pari a 0,24 per 12 giorni, 0,30 per 15 giorni e 0,36 per 18 giorni.

Confindustria ritiene difficilmente sostenibile assimilare oggi gli eventi non climatici individuati dalla stessa ARERA (crisi geopolitiche, interruzioni tecniche e danneggiamenti delle infrastrutture) a un evento con frequenza cinquantennale.

Nel solo quinquennio più recente si sono verificati più episodi riconducibili alle categorie individuate dall'Autorità (dall'interruzione degli approvvigionamenti russi al danneggiamento di infrastrutture di trasporto, fino alle tensioni sulle rotte di trasporto del GNL) in numero dell'ordine di quattro-sei. Una frequenza di questo tipo è incompatibile con l'ipotesi di un evento ogni cinquant'anni, che implicherebbe una probabilità di osservazione pari a circa il 10% nell'arco di cinque anni.

La struttura degli approvvigionamenti europei è profondamente cambiata rispetto alla situazione precedente alla crisi energetica del 2022. Il sistema è maggiormente esposto alle dinamiche del GNL e alle infrastrutture di importazione via mare, mentre il contesto geopolitico rimane caratterizzato da elevata instabilità. Lo stesso DCO riconosce che la riduzione delle importazioni dalla Russia aveva determinato, a partire dal 2022/2023, un aumento della probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità e, conseguentemente, un aumento dei relativi corrispettivi. **Non appare pertanto coerente utilizzare per l'anno termico 2026/2027 un parametro di rischio non climatico pari al 2% annuo senza una più approfondita valutazione delle condizioni effettive del sistema.**

ARERA determina la probabilità cumulata utilizzando il maggiore tra il valore associato allo scenario climatico e quello associato allo scenario non climatico. Questa impostazione tratta sostanzialmente i due scenari come alternativi. Tuttavia, **un periodo caratterizzato da temperature particolarmente rigide può verificarsi contemporaneamente a una crisi geopolitica**, a una riduzione dell'offerta GNL o a un problema infrastrutturale.

Sul piano logico, assumere il valore massimo equivarrebbe a ipotizzare che il servizio venga attivato soltanto al verificarsi della causa cui è associata la probabilità più elevata e che non venga invece attivato qualora si verifichi l'evento meno probabile. Ciò non corrisponde al funzionamento effettivo della misura: il servizio viene attivato ogniqualvolta si determini una situazione di emergenza, indipendentemente dalla causa che l'ha originata. La probabilità che l'attivazione si verifichi in un dato giorno per una qualsiasi delle due cause corrisponde pertanto alla somma delle rispettive probabilità e non al maggiore dei due valori, che per costruzione sottostima la frequenza attesa di attivazione.

La situazione del 2022 costituisce un precedente significativo: un inverno caratterizzato da esigenze elevate di domanda si è sovrapposto a una crisi di approvvigionamento, determinando una situazione di forte tensione del sistema. Il DCO stesso ricorda che proprio il mutato contesto aveva determinato l'aumento dei corrispettivi a partire dal 2022/2023. In quello stesso anno termico la procedura si è chiusa con un approvvigionamento pari al solo 32% dei quantitativi richiesti (Tabella 1 del DCO), nonostante i corrispettivi massimi fossero stati contestualmente raddoppiati. L'esito conferma che la disponibilità industriale non è una risorsa acquisita e che la sua mobilitazione dipende in misura diretta dal livello del premio.

Il DCO utilizza la formula $P_{\max} = (CoDG - V^P) \times P_a$, dove ARERA assume un CoDG pari a 19 €/Smc e un corrispettivo variabile unitario di 0,74 €/Smc per il periodo agosto 2023-luglio 2026.

Se, a titolo esemplificativo, invece si considerassero le probabilità cumulative risultanti dalla somma dei due scenari, anziché il maggiore dei due valori, si avrebbero:

- 12 giorni: 25% + 24% = 49%;
- 15 giorni: 25% + 30% = 55%;
- 18 giorni: 25% + 36% = 61%.

Applicando la formula ARERA:

- 12 giorni: $(19 - 0,74) \times 0,49 = 8,95$ €/Smc/g;
- 15 giorni: $(19 - 0,74) \times 0,55 = 10,04$ €/Smc/g;
- 18 giorni: $(19 - 0,74) \times 0,61 = 11,14$ €/Smc/g.

Si tratta di valori significativamente superiori ai 4,6 / 5,5 / 6,6 €/Smc/g proposti dall'Autorità. **Questa simulazione evidenzia quanto la scelta relativa alla metodologia di calcolo della probabilità incida direttamente sul livello della remunerazione.**

Q3 – Si condividono le proposte relative alla determinazione dei premi fissi massimi? Se no, per quali motivi?

No. Confindustria non condivide i nuovi massimali proposti.

La combinazione delle due scelte metodologiche sopra richiamate (CoDG al 75° percentile e probabilità determinata assumendo il massimo tra scenario climatico e non climatico) porta, a nostro avviso, a una significativa sottostima del valore della disponibilità industriale.

Rispetto ai valori massimi di 12/15/18 €/Smc/g applicati negli anni 2022/2023-2024/2025, la riduzione è rispettivamente pari a circa -61,7%, -63,3% e -63,3%. Rispetto ai corrispettivi vigenti per l'anno termico 2025/2026, pari a 9, 12 e 15 €/Smc/g, la riduzione è pari a circa -48,9%, -54,2% e -56,0%. Una riduzione di questa portata appare particolarmente critica se si considera che il servizio oggi richiede alle imprese un impegno maggiore rispetto alla sua

configurazione iniziale: sono aumentati i quantitativi richiesti, il numero dei giorni di disponibilità e la possibilità di attivazione per periodi più estesi, fino a 12, 15 e 18 giorni. A ciò si aggiunge una modifica sostanziale della struttura dell'offerta: nelle prime applicazioni del meccanismo anche il corrispettivo variabile era oggetto di offerta da parte del partecipante, mentre a decorrere dall'anno termico 2022/2023 l'offerta riguarda il solo corrispettivo fisso. Il confronto con i valori storici deve pertanto essere condotto a parità di prestazione richiesta e di rischio economico assunto.

Va inoltre osservato che il corrispettivo massimo proposto per la disponibilità su 12 giorni, pari a 4,6 €/Smc/g, risulta inferiore ai 6 €/Smc riconosciuti nei primi due anni termici di applicazione del meccanismo (2020/2021 e 2021/2022), a fronte di un contesto allora caratterizzato da una probabilità di attivazione stimata sensibilmente più contenuta, da un numero massimo di attivazioni pari a quattro e da un impegno complessivamente meno gravoso per il partecipante. Il servizio verrebbe quindi remunerato oggi meno di quanto avveniva in condizioni di rischio di sistema significativamente inferiori.

A ciò si aggiunge una considerazione relativa all'equilibrio complessivo del rapporto contrattuale. **Il documento per la consultazione interviene esclusivamente sul lato della remunerazione del servizio**, proponendo una riduzione dei corrispettivi fissi massimi superiore al 60%, **senza che a tale revisione corrisponda alcuna rivalutazione del regime sanzionatorio applicabile ai soggetti aggiudicatari in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura**. Si tratta di un profilo che rientra espressamente nelle competenze attribuite all'Autorità dall'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022, richiamato dallo stesso DCO, ma che non forma oggetto di alcuna proposta di revisione. Ne deriva un'asimmetria evidente: a fronte di premi più che dimezzati, l'impresa che aderisce al servizio continua ad assumere il medesimo livello di esposizione in caso di inadempimento. Il rapporto tra la remunerazione riconosciuta per la disponibilità e il rischio economico associato alla prestazione risulta pertanto sensibilmente deteriorato rispetto agli anni termici precedenti. **Tale squilibrio incide direttamente sulla decisione di partecipazione**. L'impresa industriale valuta, infatti, l'adesione al servizio confrontando il premio riconosciuto non soltanto con il costo atteso dell'attivazione, ma anche con l'onere potenziale derivante dall'eventuale mancato rispetto dell'ordine di interruzione, che in un processo produttivo a ciclo continuo può dipendere anche da circostanze tecniche non integralmente controllabili. **Una riduzione unilaterale della sola componente di remunerazione rende quindi il profilo rischio/rendimento del servizio meno sostenibile e costituisce un ulteriore fattore di disincentivo alla partecipazione**, in contraddizione con l'obiettivo, dichiarato dalla stessa Autorità, di garantire un ampio bacino di potenziali partecipanti e un effettivo confronto concorrenziale.

Non può, inoltre, essere assunto come garanzia il fatto che negli ultimi due anni termici il fabbisogno indicato dal Ministero sia stato integralmente soddisfatto. Quel risultato è stato conseguito in presenza di corrispettivi massimi pari a circa il doppio di quelli oggi proposti.

Il rischio concreto è quello di un sotto-approvvigionamento delle risorse necessarie all'impresa maggiore di trasporto, o della rinuncia alla partecipazione da parte di una quota rilevante dei clienti industriali, proprio in un anno termico che si apre in condizioni di tensione del sistema.

ARERA chiarisce nel DCO che il corrispettivo fisso massimo costituisce una base d'asta e non il costo necessariamente riconosciuto per il servizio. Il prezzo effettivo è determinato dalla procedura concorrenziale. Proprio per questo motivo, Confindustria ritiene controproducente fissare il massimale a un livello eccessivamente basso. **Se il massimale è inferiore al costo di interruzione sostenuto da un'impresa, quest'ultima non può presentare un'offerta coerente con il proprio costo e viene quindi esclusa a priori dalla procedura.** Il risultato non è un risparmio ottenuto attraverso la concorrenza, ma una riduzione preventiva della platea dei partecipanti. Il massimale dovrebbe invece consentire a un ampio bacino di imprese di presentare la propria offerta, lasciando alla procedura competitiva il compito di selezionare le risorse economicamente più efficienti.

Il premio fisso non remunera esclusivamente l'energia eventualmente non consumata in caso di attivazione, ma remunera soprattutto l'impegno permanente dell'impresa a mantenere disponibile una capacità di riduzione, assumendo vincoli produttivi, organizzativi e commerciali per l'intero periodo contrattuale. Questo aspetto è particolarmente importante per i processi continui, nei quali la disponibilità a interrompere il consumo di gas può richiedere investimenti in automazione, controllo e gestione dei processi, nonché modifiche organizzative e produttive.

Tenuto conto dei costi sostenuti dalle imprese per rendere disponibili e gestire i propri consumi flessibili, nonché dell'evoluzione dei costi intervenuta nel periodo, **i massimali dovrebbero essere adeguatamente aggiornati**, anche attraverso un adeguamento agli indici ISTAT rispetto ai valori 2025/2026.

Un eventuale percorso di riduzione dovrebbe comunque essere rinviato fino a quando non saranno disponibili dati più completi sui costi effettivi di interruzione, una metodologia più rappresentativa della platea dei potenziali partecipanti e una metodologia di valutazione del rischio che consideri la possibile concomitanza tra eventi climatici e non climatici. A ciò dovrebbe aggiungersi una verifica degli esiti delle procedure concorrenziali e del livello effettivo di partecipazione registrato.

Confindustria ritiene opportuno formulare una considerazione anche sulla proposta contenuta nel capitolo 5 del DCO relativa all'introduzione di un limite, indicativamente pari a 0,5 MSmc/g, per la singola offerta, che nasce dal fatto che negli ultimi due anni i quantitativi approvvigionati hanno superato quelli richiesti:

- 2024/2025: 15 MSmc/g approvvigionati contro 13,1 MSmc/g richiesti;
- 2025/2026: 18,8 MSmc/g approvvigionati contro 17,2 MSmc/g richiesti.

Confindustria comprende l'esigenza di evitare un approvvigionamento significativamente superiore al fabbisogno, ma ritiene che tale obiettivo non debba essere perseguito attraverso strumenti che possano ridurre la partecipazione o rendere più complessa la disponibilità delle imprese.

Più in generale, Confindustria ritiene che il dimensionamento del servizio debba essere definito in modo da raccogliere la massima disponibilità esprimibile dalle imprese industriali, ad oggi stimata indicativamente nell'ordine di 20 MSmc/g, coerentemente con la funzione di sicurezza preventiva che il servizio assolve.

Da ultimo, con riferimento alle modalità attuative del servizio, si segnala l'opportunità di armonizzare i criteri di calcolo delle baseline. La **baseline** utilizzata per la verifica dell'impegno di riduzione dei prelievi di gas e quella utilizzata per la determinazione del maggiore o minore prelievo di energia elettrica dovrebbero essere costruite sui medesimi giorni di riferimento: **si propone pertanto che il prelievo medio giornaliero di energia elettrica, ovvero l'immissione media giornaliera, sia calcolato come media riferita agli stessi giorni assunti per il calcolo della baseline dei prelievi di gas**. L'attuale disallineamento può determinare effetti distorsivi nella misurazione della prestazione effettivamente resa.

Conclusioni

In conclusione, Confindustria esprime, dunque, **contrarietà** alle proposte di ARERA contenute nella Consultazione. Dimezzare i corrispettivi fissi massimi per l'anno termico 2026-2027, con valutazioni su base puramente statistica, **sottostima gravemente il rischio reale** e può portare ad un sotto-approvvigionamento di risorse per SNAM, azzerando la partecipazione del mondo industriale proprio nel momento di massima vulnerabilità geopolitica ed energetica. L'interrompibilità tecnica del gas **non è un mero costo regolatorio da tagliare, ma il pilastro assicurativo fondamentale per la sicurezza, l'adeguatezza e la resilienza dell'intero sistema energetico italiano**.

La proposta dell'Autorità, a nostro avviso, si basa su parametri del passato non più corrispondenti alla realtà. Liquidare il rischio geopolitico di interruzione delle forniture o di danni alle infrastrutture come un evento "cinquantennale" (con una probabilità del 2%) è **scollegato dalla storia recente**, che negli ultimi cinque anni ha registrato numerose crisi sistemiche.

L'Italia affronta l'apertura dell'anno termico in piena crisi mediorientale, con la rotta russa azzerata e l'approvvigionamento di GNL dal Qatar bloccato nello stretto di Hormuz. In questo scenario **la probabilità di attivazione delle misure di emergenza è in aumento, non in contrazione**.

Peraltro, alla luce delle ultime ricerche, appare una certa sottovalutazione anche dei **rischi climatici**. Le ultime previsioni meteo del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per il prossimo inverno non sembrano rassicuranti. Scenari delineati dai computer europei, che simulano le proiezioni sulle temperature, mostrano un quadro atmosferico compromesso con concrete possibilità che si stia avvicinando uno dei **trimestri invernali più rigidi** della storia contemporanea.

Anche per questo motivo, trattare il rischio climatico e quello geopolitico come alternativi anziché sommarli è un errore metodologico che dequalifica l'intero servizio di interrompibilità.

Prestare un servizio permanente di disponibilità comporta pesanti vincoli organizzativi, commerciali e produttivi, nonché massicci **investimenti già sostenuti in automazione, controllo e gestione dei processi**. Senza una remunerazione equa, il servizio diventa economicamente insostenibile e le imprese saranno costrette a sfilarsi dalla procedura.

La storia recente dimostra che **il costo ex-post per rimediare a un'emergenza energetica è infinitamente superiore al costo preventivo di un premio assicurativo di interrompibilità**

Nel 2022, un approccio restrittivo ha già causato il crollo della partecipazione industriale, lasciando soddisfatto appena il 32% del fabbisogno di Snam e costringendo il sistema europeo a esborsi eccezionali per salvare gli approvvigionamenti. Il fatto che negli ultimi due anni il fabbisogno sia stato coperto non è una garanzia per il futuro se si decide di abbattere i premi.

In definitiva, scegliere di perseguire una politica di puro contenimento della spesa preventiva, porterà anche ad assumersi la responsabilità politica e strategica della vulnerabilità del sistema energetico italiano di fronte alle emergenze della prossima stagione invernale.